



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-147.0.0.-74

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di agosto la sottoscritta, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA 6 DICEMBRE 2012 n. 42 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL'ANNO 2023 ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PRESSO CENTRI SOCIO-RICREATIVI

Adottata il 28/08/2023
Esecutiva dal 28/08/2023

28/08/2023	GIANCARLI DANIELA
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dalla Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-147.0.0.-74

OGGETTO: RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA 6 DICEMBRE 2012 n. 42 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL'ANNO 2023 ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PRESSO CENTRI SOCIO-RICREATIVI

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Sottoscritto digitalmente dalla Dirigente Responsabile

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare gli articoli 5 e seguenti “Responsabile del procedimento” e gli articoli 22 e seguenti “Accesso ai documenti amministrativi”, in combinato disposto con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare articolo 5 “Accesso civico” e ss. mm. ii.;
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e ss. mm. ii.;
- la Legge Regione Liguria 12 aprile 1994 n. 19 Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap e ss. mm. ii.;
- il Regolamento di Contabilità vigente approvato con D.C.C. di Genova 4 marzo 1996 n. 34, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 9 gennaio 2018 n. 2 e, in particolare, l’articolo 4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale 16 luglio 1998 n. 1121, aggiornato con deliberazioni di Giunta Comunale 8 marzo 2023 n. 33 e 15 giugno 2023 n. 92 e, in particolare, il Titolo III Funzioni di direzione dell’Ente;
- lo Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Genova 12 giugno 2000 n. 72, come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale 29 giugno 2021 n. 64 e, in particolare, gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni e alle competenze dirigenziali;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. ii. e, in particolare, gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 179 “Accertamento”, 183 “Impegno di spesa” e 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la legge Regione Liguria 24 maggio 2006 n. 12 Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari, che definisce, tra l’altro, ruoli e compiti dei Comuni nel sistema integrato stesso e ss. mm. ii.;
 - il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con Deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021;
 - La Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 31 marzo 2011 con la quale sono state approvate le linee guida per l’applicazione nell’area delle politiche socio-sanitarie e assistenziali del regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2010;
 - la legge Regione Liguria 6 dicembre 2012 n. 42 Testo unico delle norme sul Terzo Settore e ss. mm. ii.;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106;
- il Decreto Ministeriale 31 marzo 2021 n. 72 Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale 27 dicembre 2022 n. 76 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale 17 marzo 2023 n. 45 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Sottoscritto digitalmente dalla Dirigente Responsabile

- la Deliberazione di Giunta Comunale 13 aprile 2023 n. 59 “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale 25 luglio 2023 n. 40 “XI Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025. Verifica degli equilibri di bilancio”;

Premesso che:

- con il Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 9 novembre 2010 n. 90 per la concessione di contributi e sovvenzioni si è stabilito, tra l'altro, che, di norma, si proceda con emanazione di un bando per concessione di benefici a titolo di concorso anche per attività svolte ordinariamente da soggetti pubblici o privati;
- con deliberazione della Giunta Comunale 31 marzo 2011 n. 94 sono state approvate le linee guida per l'applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del regolamento di cui sopra e, in particolare, si è stabilito di:
 - includere negli ambiti di applicazione del regolamento le attività a favore delle persone con disabilità a sostegno della loro autonomia e di percorsi di inserimento sociale;
 - derogare alla norma dell'articolo 25 del regolamento (importo non superiore al 50% delle spese ammissibili) qualora l'ambito di intervento riguardi fasce di popolazione che non siano in grado di contribuire neppure in minima misura al costo del servizio fruito, in particolare con riferimento alle persone in stato di grave emarginazione, non superando, tuttavia, la percentuale del 70%;
- in attuazione delle Linee programmatiche del Sindaco 2022-2027, è compito “prioritario dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti diversamente abili (soprattutto in stato di gravità), differenziare progettualità e sostegni, valorizzando massimamente le famiglie che li hanno in cura”;

Considerato che nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali il Comune di Genova ritiene opportuno vincolare l'erogazione di contributi alle seguenti finalità:

- sviluppare il sistema integrato di servizi sociali indicato dalla legge Regione Liguria 12/2006 anche promuovendo e sostenendo l'attività degli enti di terzo settore, quando questa si configura come sussidiaria in quanto sostitutiva, integrativa o complementare rispetto all'azione dell'Ente pubblico;
- intervenire pertanto, nell'ambito della più complessiva azione di governo della rete dei servizi per le persone fragili, anche attraverso forme di parziale supporto economico ad attività svolte ordinariamente da enti con finalità sociali il cui importo concorra alla copertura di una quota parte dei servizi erogati;
- sviluppare forme di collaborazione, condivisione e ricomposizione degli interventi posti in essere nell'ambito del territorio comunale, esercitando in tal modo il ruolo di coordinamento e supporto alla rete locale dei servizi pubblici e privati che la norma gli assegna;
- individuare tra le forme di collaborazione, che comunque salvaguardino i principi di pubblicizzazione, trasparenza, non discriminazione, economicità, la concessione di benefici economici per sostenere l'impegno e le risorse degli enti che svolgano attività di interesse per la cittadinanza;
- valorizzare l'assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo dei contributi ricevuti e il ruolo di verifica in capo al Comune;
- promuovere le seguenti attività, tra i servizi a sostegno delle persone con disabilità e con disturbi cognitivi e demenze, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità:
 - a) di accoglienza residenziale realizzata in comunità alloggio a favore di persone con disabilità fisica e/o cognitiva;
 - b) socio-ricreative svolte presso centri socio-ricreativi e rivolte a persone con disabilità;
 - c) di trasporto e accompagnamento a favore di persone con disabilità per agevolare la frequenza alle strutture di riabilitazione semiresidenziale (ex articolo 26 legge 23 dicembre 1978 n. 833), alle strutture semiresidenziali socio-riabilitative e ai centri ambulatoriali di riabilitazione accreditati con il Servizio Sanitario Regionale;

Sottoscritto digitalmente dalla Dirigente Responsabile

- d) di socializzazione svolte presso i Cafè Alzheimer e rivolte a persone affette da disturbo cognitivo e demenze e loro caregiver;
- e) sportive a favore di persone con disabilità;
- f) ludico ricreative attraverso la realizzazione di soggiorni estivi a favore di persone con disabilità;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-334.0.0.-25 sono stati approvati sei bandi per l'assegnazione di contributi alle persone con disabilità, attraverso soggetti che abbiano realizzato nell'anno 2023:

- 1) **ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA**
- 2) **ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PRESSO CENTRI SOCIO-RICREATIVI**
- 3) **ATTIVITÀ DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PER AGEVOLARE LA FREQUENZA ALLE STRUTTURE RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI (EX ART. 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833), ALLE STRUTTURE SOCIORIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI (EX ART. 8 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E LEGGE REGIONE LIGURIA 12 APRILE 1994 N. 19) E AI CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**
- 4) **ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA E LORO CAREGIVER RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PRESSO I CAFÈ ALZHEIMER**
- 5) **ATTIVITÀ SPORTIVE A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PRESSO STRUTTURE O IMPIANTI SPORTIVI**
- 6) **SOGGIORNI COLLETTIVI NEL PERIODO 01 GIUGNO – 15 OTTOBRE 2023**

- con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata, altresì, approvata la relativa documentazione, allegata quale parte sostanziale e integrante del citato procedimento e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Genova;

Verificato che:

- in data 25/08/2023 l'ufficio competente ha ricevuto una segnalazione in merito al BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA 6 DICEMBRE 2012 n. 42 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL'ANNO 2023 **ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PRESSO CENTRI SOCIO-RICREATIVI** circa la presenza di un refuso all'interno dell'Articolo 5 relativo ai Soggetti ammissibili. In particolare è stata segnalata la presenza di due criteri non previsti nelle precedenti edizioni e non riconducibili alle attività oggetto del bando:
 - avere realizzato attività di accoglienza residenziale destinata a persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità da almeno 18 mesi;
 - avere la disponibilità di una struttura residenziale, sita sul territorio del Comune di Genova, autorizzata al funzionamento come comunità alloggio secondo la Legge Regione Liguria

Sottoscritto digitalmente dalla Dirigente Responsabile

11/05/2017 n. 9 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private”;

- l'ufficio competente ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha accolto la richiesta in quanto la stessa è stata ritenuta legittima.

Ritenuto pertanto di:

- - modificare il testo del bando in oggetto nell'articolo indicato eliminando i due seguenti criteri di ammissibilità:
 - avere realizzato attività di accoglienza residenziale destinata a persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità da almeno 18 mesi;
 - avere la disponibilità di una struttura residenziale, sita sul territorio del Comune di Genova, autorizzata al funzionamento come comunità alloggio secondo la Legge Regione Liguria 11/05/2017 n. 9 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private”;
- - dare opportuna pubblicità all'avviso tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Genova;

Constatato che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Posizione Organizzativa dell'Unità operativa Disabilità, dott.ssa Gabriella Usai, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, la dirigente attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premesse, che si intendono qui integralmente richiamati:

- 1) **di accogliere** la segnalazione presentata con comunicazione scritta del 25/08/2023;
- 2) **di approvare** il BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA 6 DICEMBRE 2012 n. 42 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL'ANNO 2023 **ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE** PER PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PRESSO CENTRI SOCIO-RICREATIVI e i relativi allegati, con le modifiche indicate;
- 3) **di dare opportuna pubblicità** all'avviso tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Genova;
- 4) **di dare atto che:**
 - l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Posizione Organizzativa dell'Unità Disabilità, dott.ssa Gabriella Usai, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del

Sottoscritto digitalmente dalla Dirigente Responsabile

presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- con la sottoscrizione del presente atto, la dirigente attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;

La Dirigente
Dott.ssa Daniela Giancarli



COMUNE DI GENOVA

AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO

DIREZIONE WELFARE TERRITORIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA 6/12/2012 n. 42 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL'ANNO 2023 ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PRESSO CENTRI SOCIO-RICREATIVI

Articolo 1

Oggetto e finalità del bando

Costituisce oggetto del presente bando l'assegnazione di contributi finalizzati ad iniziative di interesse pubblico, ai sensi della disciplina regolamentare approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 9 novembre 2010 n. 90, ad oggetto "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune", come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021, nonché della deliberazione di Giunta Comunale del 31 marzo 2011 n. 94 ad oggetto "Linee guida per l'applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del regolamento approvato con deliberazione consiglio comunale n. 90/2010".

Nello specifico del presente bando il Comune offre un sostegno economico a soggetti che abbiano realizzato, nell'anno 2023, attività socio-ricreative per persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità residenti sul territorio del Comune di Genova in possesso di certificazione di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e in carico agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) della Direzione Welfare Territoriali del Comune, svolte presso centri socio-ricreativi ubicati sul territorio del Comune di Genova.

Il presente bando non riconosce contributi finalizzati alle attività di formazione professionale o di integrazione nel lavoro.

Articolo 2

Attività per le quali si può richiedere un contributo

Le richieste di contributo dovranno riguardare attività socio-ricreative a favore di persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità allo scopo di offrire loro opportunità di integrazione sociale e autonomizzazione.

La Civica Amministrazione intende sostenere le attività che abbiano offerto adeguate opportunità di vita autonoma e di integrazione sociale effettuate:

- A. per un minimo di 9 ore settimanali distribuite su almeno 3 giornate, effettuate per tutto l'anno, con utilizzo di locali adeguati;
- B. a carattere episodico o temporaneo.

È necessario specificare nella manifestazione di interesse, oltre che sulla busta di presentazione della richiesta, il tipo di attività per le quali viene richiesto il contributo (lett. A o lett. B). In caso di omessa specifica la domanda sarà ritenuta inammissibile.

Qualora il soggetto richiedente voglia richiedere contributi per lo svolgimento di attività di cui alle lettere sia A sia B, sarà tenuto a presentare due distinte domande di partecipazione.

Articolo 3

Importo

L'importo massimo complessivo messo a disposizione dalla Civica Amministrazione per il sostegno delle attività di cui al presente bando, realizzate nel territorio comunale nel corso del 2023, è pari a un totale di euro 110.000,00.

Per ogni tipologia di attività messa a bando (art. 2 lett. A. e B.) l'importo erogabile a ciascun richiedente non potrà superare il 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili e sarà condizionato dal numero delle richieste presentate e considerate valide.

A uno stesso soggetto che presenta una o più richieste di contributo non potrà essere assegnato un contributo superiore a:

- Euro 26.000,00 per le attività di cui al presente bando all'art. 2 lett. A;
- Euro 6.000,00 per le attività di cui al presente bando all'art. 2 lett. B;

Nel caso in cui l'entità del finanziamento non sia sufficiente alla copertura di tutte le richieste accolte, a ciascun richiedente sarà riconosciuto un contributo inferiore rispetto al massimo erogabile. Tale riduzione sarà calcolata in eguale percentuale per tutti i soggetti ammessi al contributo.

Nel caso in cui le richieste accolte non esauriscano l'intero importo messo a disposizione per i contributi di questo bando, qualora necessario, il Comune utilizzerà detti residui per l'erogazione dei contributi attinenti ad altro ambito di contribuzione.

Articolo 4 **Periodo di svolgimento delle attività**

Il contributo è riconosciuto per attività di cui all'art. 2 del presente bando realizzate nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.

Articolo 5 **Soggetti ammissibili**

Il presente bando è rivolto ai seguenti operatori:

- di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) della Delibera di Consiglio Comunale n. 90/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021 ovvero:

- lett. a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune di Genova;
- lett. b) comitati, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune di Genova o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché associazioni che, pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale.

- di cui all'art. 4 della legge Regione Liguria 6/12/2012 n. 42 operanti nella realtà sociale genovese, iscritti da almeno 24 mesi nel registro/albo nazionale o regionale di riferimento o al registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.) di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017.

Tali soggetti devono possedere, all'atto di presentazione della richiesta di contributo e, comunque, per tutta la durata delle attività, i seguenti requisiti:

- a) Per le attività di cui all'art. 2 lett. A.: aver svolto in forma regolare e continuativa attività socio-ricreative a favore di persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità ed avere disponibilità di appositi spazi e locali utilizzabili per le attività in oggetto nel rispetto del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 14/12/1989 n. 236;

- b) Per le attività di cui all'art. 2 lett. B.: aver svolto in forma episodica o temporanea attività socio-ricreative rivolte a persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità anche senza disponibilità di appositi spazi e locali utilizzabili per le attività in oggetto;
- c) essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva e assicurativa del personale impiegato nel rispetto di quanto previsto all'art. 29, comma 1, lettera e), del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021.

Articolo 6

Modalità di presentazione della richiesta di contributo

Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa, al Comune di Genova - Archivio Generale e Protocollo, Via di Francia n. 1 (Matitone), piano 9, 16149 Genova, tramite mail ai seguenti indirizzi: dpsdisabilita.comge@postecert.it e gestionedisabilita@comune.genova.it **entro e non oltre le ore 12.00 del 22 dicembre 2023**, termine oltre il quale eventuali richieste non saranno prese in considerazione.

Sulla busta, o come oggetto della PEC, dovranno essere apposte le seguenti diciture:

- **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA 6/12/2012 n. 42 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL'ANNO 2023 ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PRESSO CENTRI SOCIO-RICREATIVI**
- L'indicazione dell'ambito di attività per cui si presenta la richiesta:
Art. 2 lett. A
Art. 2 lett. B
- la denominazione dell'Ente/soggetto richiedente

Nel caso di richieste per più tipologie di attività da parte dello stesso soggetto richiedente, potrà essere presentata singola domanda con buste differenziate e distinta documentazione.

I soggetti richiedenti dovranno presentare:

1. **Manifestazione di interesse (allegato 2.1);**
2. **Dichiarazioni requisiti di ordine generale (allegati 2.2 e 2.2 bis);**
3. **Relazione illustrativa** delle attività realizzate nell'anno 2023 attraverso una breve descrizione e una puntuale quantificazione delle stesse – massimo 4 pagine – con gli elementi di cui all'art. 7 del presente bando (**allegato 2.3**) corredata da scheda descrittiva;
4. **Scheda finanziaria:** prospetto riepilogativo delle spese relative all'anno 2023 effettivamente sostenute, ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 10, riportate per l'intero importo, nonché delle entrate comprensive delle erogazioni da parte di altri enti pubblici, di soggetti privati e dei singoli partecipanti (**allegato 2.4**).

Ai fini dell'erogazione del contributo, si consente ai soggetti richiedenti di integrare l'allegato 2.4 entro il **31 gennaio 2024** presentando ulteriori pezze giustificative non ancora disponibili alla data di scadenza del bando;

5. **Scheda riepilogativa:** compilazione delle colonne evidenziate in verde della scheda di sintesi relativa ai dati ritenuti significativi dal Comune e che andranno a determinare il punteggio per l'assegnazione del contributo (**allegato 2.5**);
6. **Scheda dettaglio spese sostenute** corredata dalle pezze giustificative (**allegato 2.6**);

Tutti i documenti sopra indicati devono pervenire debitamente compilati, datati, timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni vengono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 7 **Descrizione delle attività realizzate**

La relazione illustrativa a sostegno delle attività di cui al precedente art. 6, punto 3, del presente bando dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) resoconto delle attività realizzate;
- b) destinatari delle attività: numero e tipologie dei beneficiari, numero dei soggetti frequentanti (familiari e caregiver);
- c) elenco numerico dei partecipanti, senza iniziali del nome e del cognome, ma con la sola indicazione dell'età e della residenza nel Comune di Genova; totale giorni di partecipazione alle attività per ogni singola persona; indicazione del soggetto segnalante; e solo per le attività di cui al presente bando all'art. 2 lett. A: modalità di ammissione e dimissioni e relative motivazioni.

Il Comune si riserva la facoltà, per effettuare i controlli che riterrà opportuni, di richiedere, anche in una fase successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, i dati anagrafici completi delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi di cui al presente bando. Tali dati, come definiti all'art. 4 del Regolamento Europeo 2016/679, saranno trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessitano di consenso.

- c) numero di giorni di apertura del centro socio-ricreativo;
- d) caratteristiche degli spazi: ubicazione, locali utilizzati (es.: metratura, numero dei vani, arredi e attrezzature disponibili, dotazione di servizi igienici), sistemi di facilitazione dell'accesso (es.: ascensori, pedane), uso esclusivo o meno dei locali;
- e) modalità di organizzazione delle attività e dei servizi: tipologia attività, cadenza della programmazione (giorni ed orari in cui sono state realizzate), figure professionali coinvolte;
- f) quota a carico dei singoli partecipanti alle attività;
- g) modalità di collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale di competenza e con i servizi territoriali della ASL 3 e/o con altri soggetti e realtà presenti sul territorio;
- h) modalità di coinvolgimento delle famiglie e dei caregiver;
- i) numero e tipologie di collaboratori e volontari con relative modalità di impiego nelle attività socio-ricreative.

Articolo 8 **Criteri di valutazione**

Le richieste pervenute per il sostegno delle attività di cui all'articolo 2 del presente bando, corredate di tutta la documentazione prevista, verranno esaminate secondo i criteri specificati nell'Allegato 2.5.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti; saranno ammesse al contributo le richieste che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti. Il contributo sarà riconosciuto nei limiti dell'importo massimo complessivamente disponibile di cui all'articolo 3.

Articolo 9 Valutazione delle richieste

Le domande di contributo pervenute, corredate di tutta la documentazione richiesta e complete in ogni loro parte, saranno valutate dall'Unità Operativa Disabilità della Direzione Welfare Territoriali.

L'ufficio utilizzerà, per la valutazione delle richieste, la tabella di cui all'Allegato 2.5 del presente bando e attribuirà il relativo punteggio.

Non saranno valutate le domande di erogazione di contributo qualora le attività svolte non siano coerenti con quanto previsto dal presente bando o siano presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 5.

Le domande di erogazione dei contributi potranno essere soggette a richiesta di integrazione e/o chiarimenti o di rigetto ai sensi degli articoli 71 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 10 Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le seguenti tipologie di spesa, purché specificatamente sostenute per le attività svolte (le voci tra parentesi sono a titolo esemplificativo):

- a) costi relativi alla manodopera sostenuti per operatori e per il coordinamento con specifica indicazione della percentuale, rispetto alle ore complessive del contratto di lavoro, dedicata alle attività oggetto del presente bando.

È necessario indicare per ogni lavoratore il CCNL applicato, il ruolo, il livello, il tipo di contratto (TP/PT e TI/TD), l'orario settimanale, la percentuale dedicata all'attività e lo stipendio mensile lordo evidenziando nel documento presentato la cifra sulla quale sono stati fatti i calcoli di imputazione della spesa.

Relativamente ai volontari saranno ammesse solo le spese documentate e per un massimo di euro 150,00 al mese (media di euro 5,00 al giorno);

- b) utenze usufruite dai beneficiari nell'anno 2023 (luce, acqua, gas e gasolio da riscaldamento) relativamente ai locali asserviti alle attività, altre utenze (telefono, connessione internet). In questi casi dovranno essere quantificate le spese relative ai consumi del 2023 e le stesse dovranno essere divise per l'incidenza dell'attività (percentuale di utilizzo della struttura per le attività in oggetto e numero complessivo di giorni di attività).

Le tasse e i tributi (es: TARI) non sono spese ammissibili;

- c) acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica (computer, fotocopiatrici, altre strumentazioni). Deve essere dichiarato che le strumentazioni indicate sono state utilizzate per le attività in oggetto e in che percentuale rispetto ai costi indicati;
- d) spese per attività esterne (biglietti per musei, teatri, cinema, gite);

- e) spese per attività di laboratorio (cancelleria, materiali diversi, ecc.);
- f) spese per attività di piccolo ristoro (merende) consumato all'interno del Centro;
- g) costi di manutenzione ordinaria calcolati esclusivamente per i locali utilizzati per le attività. (non sono ammesse le spese per le manutenzioni straordinarie quali, ad esempio, l'adeguamento e/o sostituzione degli impianti o la sostituzione degli infissi, ecc);
- h) spese di pulizia e/o sanificazione legate alla emergenza Covid-19 e/o da qualsiasi altra emergenza che possa sopraggiungere;

Le spese dovranno essere rendicontate utilizzando l'allegato 2.6 al quale dovranno essere allegate le pezze giustificative di tutte le spese dichiarate, chiare e leggibili, dove su ognuna dovranno essere evidenziati gli importi delle spese sostenute e i periodi di riferimento.

Per quanto riguarda gli eventuali scontrini fiscali potranno essere accolti quali pezze giustificative solo se pinzati su foglio A4 o fotocopiati e accanto a ogni voce di spesa sia indicato il motivo dell'acquisto ovvero l'attività per la quale detto acquisto è stato effettuato.

Non saranno ammesse al finanziamento spese non direttamente riconducibili alla gestione delle strutture, spese non dettagliate come indicato nel presente articolo e spese rendicontate su pezze giustificative non leggibili.

Articolo 11 Erogazione del contributo

Il contributo sarà liquidato in un'unica tranche, nei limiti dell'importo rendicontato ed effettivamente riconosciuto secondo quanto indicato nell'allegato 2.7.

Articolo 12 Obblighi del beneficiario

Il Soggetto beneficiario del contributo:

- si impegna ad accettare le condizioni di cui al “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021;
- si impegna ad accettare tutte le condizioni del presente bando e dei relativi allegati a corredo;
- dichiara di aver realizzato le attività indicate nel rispetto della normativa vigente;
- dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile relativamente al personale anche volontario e agli utenti secondo la normativa vigente;
- si impegna a pubblicizzare l'erogazione del contributo da parte del Comune di Genova tramite l'affissione di una targa che riporti la menzione e il logo dell'Ente su tutti gli eventuali strumenti divulgativi delle attività (brochure, sito, social network).

Nel primario interesse della tutela delle persone con disabilità e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il soggetto beneficiario del contributo valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano nelle strutture a contatto con le persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità, tramite colloqui e la

raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta.

Art. 13

Verifiche sullo svolgimento degli interventi finanziati

Il Comune può verificare che le attività e le iniziative realizzate e dichiarate siano state svolte nel rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 12.

Art. 14

Condizioni generali di concessione dei benefici

Ai sensi di quanto disposto all'art. 30 commi 1 e 2 del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021:

- a) il Comune in ogni caso resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari del contributo e soggetti terzi;
- b) il Comune non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione delle iniziative finanziate.